

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale servizi elettorali, 2 ottobre 2006, n. 162/06

Utilizzo delle liste elettorali. Parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Come noto, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", all'articolo 177, ha introdotto modifiche ad alcune disposizioni della disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali.

In particolare, per quanto riguarda le liste elettorali, il comma 4 del predetto articolo 177 ha soppresso le lettere d) ed e) dell'articolo 5, primo comma del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e, pertanto, in ottemperanza a tale normativa, in vigore dal 10 gennaio 2004, gli Ufficiali elettorali dei Comuni hanno proceduto, sulla base di apposite direttive ministeriali alla ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali, omettendo per ciascun elettore le indicazioni relative al titolo di studio ed alla professione o mestiere.

Il medesimo articolo 177 del D.Lgs. n. 196/2003, al comma 5, ha sostituito integralmente il quinto comma dell'art. 51 del citato d.P.R. n. 223/67, prevedendo che le liste elettorali possono essere rilasciate in copia non più a "chiunque", come nella originaria formulazione, ma "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso".

Tale ultima nuova disposizione ha, tuttavia, fatto emergere dubbi interpretativi sollevati con specifici quesiti in ordine alla legittimità delle richieste di rilascio di copia delle liste elettorali presentate ai Comuni da società specializzate in servizi per il marketing diretto. Dette società intendevano utilizzare le informazioni contenute nelle liste elettorali al fine di effettuare, per conto di propri clienti ed attraverso specifiche banche dati, campagne di propaganda elettorale e di carattere socio-assistenziale, nonché per il perseguimento di interessi collettivi o diffusi.

Alla luce del richiamato quadro normativo, il Ministero dell'Interno si è espresso nel senso della non accoglibilità di tali richieste, sulla base delle seguenti considerazioni.

L'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. n. 223/1967, come sostituito dall'articolo 177, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003, ricollega il rilascio di copia delle liste elettorali a specifiche finalità ivi definite, non includendo, per contro, la possibilità di vendita o di ogni altro utilizzo con fini di profitto, invece contemplati nell'originaria versione dell'articolo in questione.

Si è, altresì, ritenuto che le finalità che legittimano il rilascio delle liste elettorali, oltre che motivate nei sensi di cui sopra, devono essere proprie del richiedente e, ove si tratti di un ente o di un'associazione, devono essere coerenti con l'oggetto dell'attività di tale organismo.

Nei casi rappresentati, ancorché le società dichiarino di annoverare tra i propri clienti soggetti aventi titolo a richiedere le liste elettorali, esse operano secondo una logica prettamente economica, sia pure nel campo dei servizi resi ad enti o soggetti che perseguono le finalità di cui al citato art. 51. L'oggetto stesso dell'attività imprenditoriale esercitata non esclude la possibilità di un utilizzo dei dati personali contenuti nelle liste elettorali per finalità anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle espressamente consentite dalla legge.

Con nota del 4 settembre 2006, il Garante per la protezione dei dati personali, competente a pronunciarsi nella specifica materia, ha reso noto di ritenere pienamente condivisibile il suesposto orientamento del Ministero dell'Interno, ribadendo che le finalità di cui al citato art. 177, comma 5, devono essere perseguite direttamente dal titolare del trattamento richiedente.

La stessa Autorità ha ritenuto che ad identiche conclusioni debba giungersi per ciò che concerne analoghe richieste, formulate da fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ed ha segnalato nel contempo, una propria decisione in data 4 maggio 2006, rinvenibile sul sito www.garanteprivacy.it, con la quale è stata constatata l'illiceità del trattamento (vietandolo) di dati personali provenienti da liste elettorali effettuato da una società che gestisce un sistema d'informazione creditizia, soggetto alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, pubblicato nella G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004.

In ogni caso, come in ogni altra ipotesi in cui una puntuale disposizione normativa preveda la comunicazione o la diffusione di dati personali, il Comune non deve effettuare alcuna specifica comunicazione al Garante, dovendo semplicemente applicare in modo corretto la norma di legge o di regolamento che rende ammissibile la comunicazione dei dati a terzi (art. 19, commi 2 e 3, del Codice)

Tanto premesso, il Garante ha ulteriormente precisato che i dati personali estratti dalle liste eventualmente acquisite indebitamente non potranno essere utilizzati, ai sensi dell'art 11, comma 5, del D.Lgs. n 196/2003, ferme restando le sanzioni di legge, l'adozione di ogni eventuale provvedimento inibitorio del caso ed eventuali denunce all'autorità giudiziaria per le violazioni riscontrate.